


| | | |
|---|---|--|
|  Atto di Consiglio | <p style="text-align: center;">Avvocatura</p> <p style="text-align: center;">Informati: Area Personale e Organizzazione</p> | <p>N. Proposta: DC/PRO/2026/1</p> |
| <p>Oggetto: DELIBERA DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZE SFAVOREVOLI</p> | | |

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2025/119, DC/PRO/2025/129, PG n. 951109/2025 del 16/12/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 - 2028, sezione strategica e sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2025/122, DC/PRO/2025/121, PG n. 958174/2025 del 19/12/2025, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2026 - 2028;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2025/314, DG/PRO/2025/292, PG n. 959136/2025 del 19/12/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026 - 2028;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2025/320, DG/PRO/2025/350, PG n. 965129/2025 del 23/12/2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 - 2028 ai sensi dell'art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021.

Premesso, altresì, che

Il D.Lgs 267/2000 all'art.194, comma 1, lett a), prevede che gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Il regolamento di contabilità vigente all'art 25 fornisce indicazioni operative per la procedura di riconoscimento;

Atteso che:

1)con sentenza num.3400/2025 del 09/12/2025, il Comune di Bologna veniva condannato alla rifusione delle spese dei giudizi di primo grado,appello, Cassazione e rinvio a favore del proponente S.A. nella causa iscritta al numero di registro generale del Tribunale di Bologna n.6643/2024 per la somma complessiva di euro 10.545,06 oltre ad euro 125,00 per spese vive del primo grado, euro 174,00 per l'appello ed euro 370,00 per Cassazione e giudizio di rinvio, per un totale

complessivo di **euro 11.214,06**

2) con sentenza num.3399/2025 del 09/12/2025, il Comune di Bologna veniva condannato alla rifusione delle spese dei giudizi di primo grado, appello, Cassazione e rinvio a favore del proponente S.A. nella causa iscritta al numero di registro generale del Tribunale di Bologna n.6645/2024 per la somma complessiva di euro 10.545,06 oltre ad euro 125,00 per spese vive del primo grado, euro 174,00 per l'appello ed euro 370,00 per Cassazione e giudizio di rinvio, per un totale complessivo di **euro 11.214,06**

3) con sentenza del Tribunale di Bologna num.1350/2020 del 02/10/2020 in parziale riforma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace num.1376/2019 del 15/10/2018, resa nella causa rgn 20503/2019 proposta da S.A, il Comune di Bologna è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di entrambi i gradi a favore del ricorrente per la somma complessiva di **euro 910,02** comprensiva di euro 107,50 per spese vive;

4) con sentenza della Corte d'Appello di Bologna-sez Lavoro num.621-2025 del 27/11/2025 resa nella causa rgn 730/2024 proposta da A.M.; il Comune di Bologna è stato condannato in parziale riforma della sentenza di primo grado num.1219/2024 del 24/09/2024 resa dal Tribunale di Bologna sezione Lavoro, nella causa rgn 2464/2023 sfavorevole al Comune di Bologna e in forza della quale è stata liquidata la somma complessiva di euro 4.231,45 con atto pgn 94262/2025. Poichè la sentenza di secondo grado ha rideterminato l'ammontare delle spese di primo grado; tenuto conto di quanto già liquidato alla ricorrente A.M. con distrazione all'avvocato Luca Faggioli, si chiede in questa delibera il riconoscimento del debito per la somma complessiva di **euro 2.595,77**; al lordo della ritenuta d'acconto del 20% pari ad euro 409,17;

5) con sentenza del Tribunale di Bologna-sez Lavoro num.1341/2025 del 04/12/2025 nella causa rgn 752/2025 proposta da D.L. il Comune di Bologna è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio quantificate in euro 321,00 per compensi oltre ad oneri di legge e ad euro 21,50 per spese vive per la somma complessiva di **euro 489,88** con distrazione all'avvocato Luca Faggioli al lordo della ritenuta al 20% pari ad euro 73,83;

6) Nel corso dei processi riuniti, pendenti innanzi alla Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna iscritti ai numeri RG 1047/2023 e 1093/2023 con decreto di liquidazione del Presidente della Corte d'Appello di Bologna è stata disposta la liquidazione del CTU ing Giovanni Manaresi, per il l'importo complessivo di euro 5.100,00 oltre oneri di legge, il Comune di Bologna verserà la quota di 1/3 di quanto disposto pari ad **euro 2.156,96**, essendo onerati al versamento dei rimanenti 2/3; parte ricorrente e la Citta' Metropolitana di Bologna.

Considerato che:

la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive costituisce atto dovuto e vincolato, non potendo l'Ente condannato sottrarsi legittimamente all' obbligo di ottemperarvi e che è finalizzata a ricondurre al

sistema di bilancio gli effetti finanziari della sentenza stessa;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non costituisce acquiescenza alle stesse e, pertanto, non esclude l' ammissibilità dell' eventuale impugnazione.

E' necessario procedere al tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze di cui sopra, ai sensi dell'art. 194, comma1,lett. a), del D.Lgs. 267/2000, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'ente derivanti dal mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo;

Gli stanziamenti del bilancio di previsione vigente, come attribuiti con il PEG consentono la liquidazione di quanto dovuto tramite successive determinazioni dirigenziali.

Dato atto che, relativamente al pagamento delle somme di cui alle sentenze suddette, sussistono i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ai fini del riconoscimento del debito;

Visto il parere reso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6), del TUEL e dell'art 25 del regolamento di contabilità

Visto:

- l'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile allegato 4/2;

Preso atto, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Advocatura e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio;

Su proposta del Settore Advocatura

Sentita la commissione consiliare competente

DELIBERA

1) DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio complessivamente per **euro 28.580,75**

2) DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria al capitolo U14000-000 del Peg 2026, "Oneri Vari connessi all'attività dell'Avvocatura Comunale" ;

3) DI DEMANDARE al Responsabile del servizio o ai funzionari e dirigenti all'uopo delegati, l'adozione di tutti gli atti e adempimenti necessari al fine di

procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto.

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267